



Ufficio Contratti - Affari generali

Ordinanza n° 21 del 30/07/2024

Oggetto: OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI CANI.

IL SINDACO

Premesso che:

- la tutela della vivibilità e del decoro del paese è uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione;
- il proprietario o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- il suolo pubblico o privato di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali, provocando notevole disagio e rischio di problemi igienico sanitari per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Ritenuto di poter vietare per ragioni igienico-sanitarie l'ingresso ai cani in determinati parti frequentati da bambini e dove gli stessi esercitano attività ludiche motorie

Preso atto:

- delle reiterate segnalazioni in merito alla presenza di cani non custoditi lungo la pubblica via e negli spazi pubblici;
- delle reiterate lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini e anziani;

Considerato che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane, anche non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo; il recupero delle deiezioni canine costituisce dovere civico del proprietario e di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo conduce o detiene cani in luogo pubblico o di uso pubblico;

Appurato, inoltre, che l'abbandono delle deiezioni animali sulle strade, sui marciapiedi, nelle aree pubbliche in genere, nei parchi, nelle aiuole e soprattutto nei luoghi frequentati dai bambini e anziani comporta rischi igienico-sanitari ed è causa di degrado del patrimonio pubblico, ne impedisce la fruibilità, determinando lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato che la cattiva custodia, gestione e conduzione dei cani nelle aree ad uso pubblico (pubbliche e private), spesso non trattenuti in maniera idonea in modo da eliminare ogni possibile rischio per la sicurezza delle persone o degli altri animali, è causa di scadimento della qualità urbana e di limitazione della fruibilità di dette aree, rappresenta un incombente pericolo per le persone e gli animali ed influisce in modo negativo sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini, disattendendo le vigenti normative che disciplinano la materia;

Vista l'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 03.03.2009;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, attraverso l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- Il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Il D.P.R. 31.03.1979 (GU 150 del 02.06.1979) art. 3 che attribuisce ai Comuni la competenza di vigilare sulle leggi e regolamenti relativi alla protezione animale ed al patrimonio zootecnico;
- L'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
- La Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- La legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;
- La L.R. 59/09 del 20.10.2009 "Norme a tutela del benessere animale"

- La L.R. 43/95 del 08.04.95 come modificata dalla LR 41/02 del 2011.202, n. 27 che definisce "le norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo";
- La L. 189 del 20.07.2004 riguardante le "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- L'art. 117 del D.lgs. 31.03.1998, n. 112;
- L'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Art. 1 - Custodia dei cani.

I proprietari o i detentori devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

a. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici, compresi anche quelli in aree rurali o di aziende agricole, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

b. I cani utilizzati per la guardia potranno essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private purchè non accessibili al pubblico, con apposizione di adeguate recinzioni con un'altezza minima di 1,70 mt, ed esponendo un appropriato cartello di avvertimento. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane possa mordere arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

c. È vietato tenere cani ed altri animali direttamente all'esterno, ivi compresi terrazzi e balconi, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia o il riparo deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, opportunamente coibentata, con il tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati, rialzata da terra e collocata in luogo non acquitrinoso e comunque non nocivo per la salute dell'animale;

d. Gli animali dovranno essere tenuti in modo ed ambiente tali da non arrecare disturbo o danni a persone, cose ed altri animali. I detentori di cani dovranno provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che essi siano sempre forniti di acqua e di riparo contro il sole, il freddo e le intemperie e, se tenuti alla catena, che questa sia adeguatamente lunga tale da consentire ampia libertà di movimento e

spostamento. In ogni caso la catena non deve essere inferiore ad una lunghezza di 3 metri e non impedire in alcun caso il raggiungimento dell'acqua e del cibo e deve in ogni caso essere munita di sistema tale da evitare lo strozzamento del cane. La lunghezza della catena non deve tuttavia consentire il raggiungimento di aree pubbliche o di uso pubblico, per evitare che il cane possa disturbare, mordere o arrecare danno a persone o animali in transito in zona.

e. I cani di tutte le razze presenti stabilmente nel territorio comunale dovranno essere iscritti e muniti di microchip all'anagrafe canina del Comune di Abbadia San Salvatore come previsto dalla normativa;

Art. 2 - Condotta dei cani.

È fatto divieto ai proprietari e/o ai detentori di cani di introdurre gli stessi nei seguenti parchi e giardini pubblici ove sia collocata apposita segnaletica verticale di divieto:

- **Parco della Rimembranza (ex Pineta);**
- **Parco Giochi denominato "Pratino" adiacente via Fosso Canali;**
- **Area Verde ubicata in Piazzale Michelangelo;**
- **Parco pubblico Stadio Comunale;**
- **Parco pubblico attrezzato pattinaggio – tennis ubicato tra via Fosso Canali e via del Laghetto.**

È fatto obbligo al proprietario e/o al detentore di un cane di:

a. utilizzare sempre un guinzaglio di lunghezza non superiore ad 1,50 mt obbligatorio per tutti i cani in tutti gli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e sui mezzi pubblici di trasporto;

b. portare al seguito una museruola, rigida o morbida, da utilizzare nei luoghi (piazze e vie) o locali e mezzi pubblici caratterizzati da frequentazione di persone, ove il cane viene condotto;

c. sono esenti dall'uso del guinzaglio e della eventuale museruola:

- i cani delle Forze armate e degli organi di polizia quando vengono utilizzati per servizio;
- i cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Art. 3 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico "divieto di passeggio o di accesso ai cani":

a. di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b. di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione secca dei rifiuti domestici;

Art. 4 - Sanzioni.

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, fatte salve le eventuali responsabilità penali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16.01.2003 n. 3, il quale prevede, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana vigente, il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00, estinguibile in via breve con € 50,00 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della L. 689/81); nella determinazione della sanzione si terrà conto della gravità dell'infrazione, potendo applicare anche più sanzioni cumulando gli articoli violati.

In caso di segnalazione formale di cane morsicatore, pervenuta al Comune dal Servizio Veterinario dell'AUSL, ove si verifichi che il fatto è avvenuto con violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente ordinanza, oltre l'emissione del pertinente atto ordinativo di affidamento e custodia, se non già provveduto in merito da parte del citato Servizio Veterinario, si applica al proprietario del cane una sanzione amministrativa nella misura sopra descritta. Il cane morsicatore, alla scadenza del provvedimento ordinativo, in quanto inserito nell'apposito registro tenuto dal Servizio Veterinario suddetto, potrà essere condotto in tutti gli spazi pubblici e aperti al pubblico, nonché nei locali pubblici, negli esercizi commerciali e sui mezzi pubblici di trasporto, sempre al guinzaglio e munito di museruola.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Veterinario, alle Guardie Zoofile, a tutte le altre Forze di Polizia ed a tutti gli agenti di Pubblica Sicurezza il controllo e l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE ALTRESI'

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo Comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

ABROGAZIONI

La presente ordinanza abroga ogni provvedimento comunale in contrasto con quanto esposto.

PUBBLICITA'

La presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio on line e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Abbadia San Salvatore nonché pubblicizzata tra la cittadinanza attraverso l'affissione e la distribuzione di volantini.

Abbadia San Salvatore 30/07/2024

Sindaco
volpini niccolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.